

Facendo seguito al messaggio n. 6990 del 27 marzo u.s., e rispondendo alle molteplici richieste di precisazioni da parte delle sedi, si ribadisce che, come affermato nella circolare dell'Istituto n. 130 del 14.7.2003, anche per il settore dell'edilizia il giudizio della Commissione circa la certa "riammissione", entro breve termine degli operai interessati nell'attività produttiva aziendale (di cui all'art. 5, comma 1, del DLCPS del 12.8.1947 n. 869), è un giudizio che va espresso in via preventiva sulla capacità della ditta di riprendere l'attività lavorativa al termine del periodo di contrazione e non sulla base di quanto successivamente accaduto.

Come da indirizzi già espressi dall'Istituto, si devono quindi considerare non conformi alla normativa le prassi di alcune Commissioni Provinciali che valutano l'accoglimento delle domande di CIG/ed, presentate per mancanza di lavoro, fine cantiere, mancanza di commesse, solo dopo l'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa da parte della ditta richiedente.

Pertanto è essenziale che l'istruttoria delle domande per l'ammissione al trattamento integrativo sia fondata su documentazione fornita dalla ditta richiedente e, qualora mancante, venga richiesta in fase di istruttoria, al fine di poter formulare un favorevole giudizio previsionale di ripresa di attività.

Ruggero Golino

-----